



# COMUNE DI ALPAGO

## ORDINANZA

<b>N. 4</b>	<b>OGGETTO:</b> ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2020
<b>Data: 29/05/2020</b>	
	<b>AREA:</b> Area Gestione Territorio

### IL RESPONSABILE

Richiamate:

- l'ordinanza dell'ex Comune di Farra d'Alpago n. 21 del 2010 relativa alla sicurezza balneare per il lago di Santa Croce ricadente all'interno del territorio comunale;
- l'ordinanza dell'ex Comune di Farra d'Alpago – Polizia Locale n. 18 del 2014 relativa alla classificazione delle acque di balneazione e relativa delimitazione;
- l'ordinanza dell'U.M.A. Alpago – Polizia Locale – n. 39 del 30 maggio 2017 con la quale sono state disciplinate le attività sportive di Kitesurf, Windsurf e Wakeboard sul lago di Santa Croce nel Comune di Alpago;

Richiamato il Decreto n. 465 del 28 ottobre 2019 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto con il quale sono state individuate le acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2020, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

Considerato che è inoltre di competenza dei Comuni, secondo le indicazioni dell'art. 5 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 la delimitazione, prima della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate nel proprio territorio in conformità al predetto Decreto regionale;

Richiamata la convenzione in data 13 giugno 2017 (prot. comunale n. 6659/17) con la quale Enel Produzione S.p.a. concede al Comune di Alpago in uso temporaneo alcuni terreni di sua proprietà limitrofi al serbatoio idroelettrico (Lago) di Santa Croce;

Dato atto che la presente ordinanza persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e turistica, avendo come obiettivo un'ordinata ed equa gestione delle aree, anche grazie alla loro diversificazione, nonché di preservare sotto l'aspetto paesaggistico e naturalistico le stesse attraverso una precisa regolamentazione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dovuti al mutamento di parte delle condizioni di utilizzo di alcune aree di balneazione, di revocare la predette ordinanze e, di conseguenza, di emettere nuova ordinanza per la disciplina delle attività di balneazione che consenta di rendere più sicura e ordinata la fruizione del lago e di tutta la spiaggia, in particolare prevedendo



# COMUNE DI ALPAGO

una precisa compartimentazione diversificata nell'intento di poter così venire incontro alle diverse esigenze dei fruitori (zona riservata ai cani, zona nella quale è possibile giocare e utilizzare ombrelloni, zona per il solarium), nell'ottica di principi incentrati nel rispetto della quiete pubblica e del decoro;

## DISPONE

### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente provvedimento disciplinano l'esercizio dell'attività balneari nelle aree di proprietà e in concessione al Comune di Alpago e negli specchi d'acqua nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento;

I punti di balneazione definiti dal Decreto Regionale Veneto n. 465 del 28/10/2019 che recepisce i punti individuati dal Decreto Regionale Veneto n. 41 del 14/02/2019, allegato "A", tabella 4, sono di seguito indicati:

N°	Codice Regione	Codice Ministero	Denominazione	Coord. WGS84	
				Latitudine	Longitudine
1	25	IT005025072002	Sarathei	12.354444	46.117779
2	375	IT005025072003	Poiate	12.353333	46.108334
3	566	IT005025072004	Baia delle Sirene	12.337674	46.090009
4	22	IT005025072001	S.Croce	12.332222	46.095001

### Art. 2 - DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE

La stagione balneare inizia il **30 maggio 2020** e termina il **15 settembre 2020**. Durante la stagione balneare, la balneazione è consentita dalle **ore 10.00 alle ore 18.00**.

All'interno delle aree di balneazione di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 116/2008 a fornire adeguata informazione alla popolazione circa le condizioni delle acque del lago di Santa Croce mediante affissione di apposita cartellonistica.

Qualora, durante il periodo della stagione balneare, i risultati delle analisi effettuata dall'ARPAV evidenzino un superamento dei valori limite previsti dal Decreto 30 marzo 2010, verrà emessa apposita ordinanza di divieto di balneazione.

### Art. 3 - ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Sono zone adibite alla balneazione gli specchi d'acqua denominati Sarathei, Poiate, Baia delle Sirene e S.Croce individuati dalla tabella 2, dell'allegato "A" del Decreto Regionale Veneto n. 41 del 14/02/2019.

La zona di lago antistante le zone di balneazione sopraindicate per una distanza di 70 (settanta) metri dalla battigia è prioritariamente destinata alla balneazione nei periodi della stagione balneare di cui all'art. 2 della presente ordinanza. Chi nuota oltre tale distanza, deve segnalare la propria presenza mediante galleggiante di



## COMUNE DI ALPAGO

---

colore previsto per l'attività subacquea, con la sagola non più lunga di 3 (tre) metri ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immerso.

Esclusivamente per l'area di balneazione della spiaggia di Farra (Sarathei), il limite di balneazione è indicato dall'allegata planimetria (allegato A). Al di fuori di tale limite è vietata la balneazione.

Tutti i limiti delle zone di balneazione sono segnalati con il posizionamento di appositi gavitelli saldamenti ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a lago e comunque nel numero minimo di due.

I suddetti limiti, sprovvisti di gavitelli di segnalazione delle acque riservate alla balneazione, sono indicati con adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **“Attenzione! Limite delle acque interdette alla navigazione (70 metri dalla costa) non segnalato”**.

Nelle zone di lago riservate alla balneazione, nei periodi ed orari della stagione balneare di cui all'art. 2, è vietato

- il transito di qualsiasi unità navale, kitesurf e windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto a propulsione a remi/pale. Sono esonerati i mezzi d'emergenza, di soccorso e della Protezione Civile, i mezzi necessari al servizio di campionamento delle acque ed i mezzi di servizio dell'Enel Produzione S.p.a.;
- l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 - ZONE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

È vietata la balneazione:

- lungo i tratti costieri individuati dalla tabella 3, dell'allegato “A” del Decreto Regionale Veneto n. 41 del 14/02/2019;
- nelle aree di ormeggio ed alaggio delle imbarcazioni (corridoio di lancio);
- nelle zone di lago interdette da apposite ordinanze;
- entro 100 (cento) metri di raggio da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- nelle foci di fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 (cento) metri di raggio;
- nelle aree indicate dall'allegata planimetria (allegato A) per la spiaggia di Farra (Sarathei).

#### **Art. 5 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI**

Durante la stagione balneare di cui all'art. 2, il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti è garantito dall'Amministrazione Comunale presso la spiaggia “Farra” (Sarathei) nelle giornate di sabato e domenica per il periodo dal 30/05/2020 al 09/08/2020 e dal lunedì alla domenica per il periodo dal 10/08/2020 al 30/08/2020 e con orario dalle 10.00 alle 18.00.

Il servizio è operativo presso la struttura rialzata adibita al servizio di salvataggio (H) meglio indicata nell'allegata planimetria (allegato A).

La balneazione non è comunque sicura al di fuori dell'area adibita alla balneazione, degli orari e giorni indicati.

In prossimità degli estremi della zona di balneazione, presso la battigia, devono essere posizionati 2 (due) salvagenti anulare del tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.

Quando la balneazione risulta a rischio o pericolosa per condizioni meteo avverse oppure quando non vi è presenza del servizio di assistenza e salvataggio, deve essere issata su apposito pennone ben visibile, a cura



## COMUNE DI ALPAGO

---

degli addetti al servizio, una **bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso deve essere ripetuto più volte con altoparlante o megafono.

Gli assistenti bagnanti devono indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" o similare e devono essere dotati di fischietto, binocolo, pinne, megafono e devono stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in acqua sull'imbarcazione di servizio senza essere impegnati in altre attività o servizi.

La postazione di salvataggio sarà dotata di materiale di primo soccorso costituito da una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone "ambu" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie ed una cassetta di pronto soccorso, anche del tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

### **Art. 6 - AREE DI BALNEAZIONE PRIVE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI**

Le aree di balneazione non zonizzate (Poiate, Baia delle Sirene e Santa Croce) prive degli addetti di assistenza e salvataggio bagnanti, presuppone da parte degli utenti delle aree stesse l'osservanza del principio di **comune prudenza** che si concreta con l'obbligo per ogni utente di non provocare situazioni di pericolo per gli altri, di usare la prudenza idonea ad evitare incidenti anche in previsione di possibili imprudenze altrui, e di conseguenza, di assumere condotte responsabili in modo da prevenire danni a se stessi e agli altri.

Nelle medesime aree, il Comune installa appositi cartelli, indicanti la mancanza del servizio stesso e provvedere alla loro sorveglianza e manutenzione. La distanza tra i cartelli non deve essere superiore a centocinquanta metri

### **Art. 7 - DISCIPLINA SULL'USO DELLA SPIAGGIA DI FARRA (SARATHEI)**

Ai fini di una corretta disciplina delle attività inerenti alla spiaggia "Farra", la stessa è suddivisa nelle seguenti aree, meglio indicate nell'allegata planimetria (allegato A), ovvero:

- AB - Area riservata alla balneazione (specchio d'acqua);
- S - Area prato verde - solarium;
- SL - Area spiaggia libera;
- H - Area servizio di salvataggio;
- Wc - Area servizi;
- BA - Area "Beach Arena";
- DB - Area "Dog Beach";
- K - Area Kitesurf e Windsurf;
- Sk - Piazzole scuole Kitesurf;
- W - Area Wakeboard;
- M - Area per le manifestazioni;
- CL - Area corridoio di lancio;
- Sc - Area sub-concessioni;
- Piste di accesso, percorso ciclo-pedonale Via Regia e percorsi pedonali.

#### **AREE A PRATO VERDE – SOLARIUM (S)**

All'interno delle aree a prato verde – solarium (S) è consentito l'accesso libero delle persone con le seguenti limitazioni:

- è severamente vietato sporcare, danneggiare aree e strutture o abbandonare rifiuti di ogni genere;



## COMUNE DI ALPAGO

---

- è vietato installare tende, ombrelloni, gazebo ed ogni altra struttura che potrebbe danneggiare il manto verde;
- è vietato praticare qualsiasi gioco (ad esempio gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, rugby, bocce, ecc.) ed utilizzare cicli, motocicli o altri veicoli;
- è vietato accendere fuochi;
- è vietato provocare rumori inutili e disturbare (ad esempio con apparecchi di diffusione sonora tenuti a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica);
- è vietato portare cani o altri animali domestici, fatta eccezione per i cani guida a seguito di persone non vedenti per i quali si rimanda a quanto stabilito dalla Legge n. 34/1974.

### AREE A SPIAGGIA LIBERA (SL)

All'interno della spiaggia libera (SL) è consentito l'accesso libero delle persone, con le seguenti limitazioni:

- è severamente vietato sporcare, danneggiare aree e strutture o abbandonare rifiuti di ogni genere;
- è vietato campeggiare e pernottare;
- è vietata la permanenza ai detentori di cani (sono ammesse le passeggiate nel rispetto delle regole riportate nell'art. 8);
- è vietato utilizzare cicli, motocicli o altri veicoli;
- è vietato accendere fuochi;
- è vietato provocare rumori inutili e disturbare (ad esempio con apparecchi di diffusione sonora tenuti a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica).

### AREE KITESURF E WINDSURF (K e Sk) - WAKEBOARD (W) - CORRIDOIO DI LANCIO (CL)

All'interno di queste aree chiunque vi acceda deve rispettare quanto stabilito dall'ordinanza dell'U.M.A. Alpago – Polizia Locale – n. 39 del 30 maggio 2017, considerando che in queste aree viene data priorità esclusiva allo svolgimento delle relative discipline sportive.

### PISTE DI ACCESSO E PERCORSI CICLO-PEDONALI

All'interno del perimetro della spiaggia di Farra vengono individuate:

- piste di accesso ai mezzi di soccorso;
- percorso ciclo-pedonale Via Regia;
- percorsi pedonali.

Lungo le piste di accesso alla spiaggia di Farra, meglio individuate con colore rosso nell'allegata planimetria (allegato A), devono **assolutamente** essere sempre mantenute libere e fruibili al passaggio, in caso d'urgenza o emergenza, del personale e mezzi di sicurezza e soccorso.

I percorsi pedonali o ciclo-pedonali, meglio individuati con colore blu ed azzurro nell'allegata planimetria (allegato A), possono essere anch'essi impiegati per il passaggio dei mezzi di sicurezza e soccorso, pertanto, in caso di necessità, devono essere liberati quanto prima.

La circolazione all'interno della spiaggia di Farra può avvenire esclusivamente lungo i tracciati esistenti e con le modalità consentite, nel rispetto della segnaletica e cartellonistica installata, con le seguenti limitazioni:

- è severamente vietato sporcare o abbandonare rifiuti di ogni genere;
- è vietato installare tende, ombrelloni, gazebo ed ogni altra struttura;
- è vietato l'accesso con quadrapedi da soma o da sella, motocicli o altri veicoli motorizzati;



## COMUNE DI ALPAGO

---

- è vietato creare ostacolo sulla sede dei tracciati (assemblamenti, teli da spiaggia, sdrai, ecc.) che potrebbero creare impedimento alla regolare circolazione;
- sono ammesse passeggiate ai detentori di cani nel rispetto delle regole riportate nell'art. 8.

### **Art. 8 - ACCESSO AI DETENTORI DI CANI**

All'interno delle aree di balneazione non zonizzate (Poiatte, Baia delle Sirene e Santa Croce) è consentito l'accesso ai detentori di cani purché siano muniti di guinzaglio e museruola (rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri cani presenti o su richiesta delle autorità competenti) nonché siano in possesso dell'occorrente per rimuovere immediatamente le deiezioni solide e provvedere ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua.

All'interno della spiaggia di Farra (Sarathei) è stata individuata un'area esclusiva per l'accesso ai detentori di cani come nell'allegata planimetria (allegato A) denominata DB (Area "Dog Beach").

All'interno di detta area è consentita la permanenza di cani nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina, essere sano, trattato con antiparassitari e non essere in calore e/o aggressivo;
- il proprietario deve tenere sotto controllo il cane con un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 m e la museruola, nel caso in cui l'animale abbia problemi comportamentali. Il proprietario/detentore del cane è comunque responsabile del benessere, del controllo e delle lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;
- non è ammesso giocare con palline o simili se ci sono altri cani;
- il proprietario/detentore deve raccogliere sempre deiezioni (è assolutamente vietato l'occultamento), avanzi di cibo e rifiuti, riponendoli negli appositi contenitori;
- è comunque vietato sporcare, danneggiare strutture, abbandonare rifiuti di ogni genere, campeggiare, accendere fuochi, accedere con cicli o motocicli, provocare rumori inutili.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, sul divieto di balneazione nelle apposite aree all'interno della spiaggia di Farra (Sarathei), nelle acque antistanti l'area "Dog Beach" è consentita la balneazione degli animali.

Per quanto riguarda la presenza di cani guida a seguito di persone non vedenti si rimanda a quanto stabilito dalla Legge n. 34/1974.

### **Art. 9 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE NELLE AREE DEL LAGO DI S. CROCE**

L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali del Lago di Santa Croce e sulle contermini aree di proprietà comunale è vietato ai sensi dell'art 20 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 59/2002 e ss.mm.ii..

### **Art. 10 - MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ALL'INTERNO DELLE AREE DEL LAGO DI S. CROCE**

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.

All'interno della spiaggia di Farra (Sarathei) le manifestazioni sono consentite esclusivamente nell'area manifestazioni (M) e adiacente area "Beach Arena" (BA) all'uopo individuate, come meglio indicate nell'allegata planimetria (allegato A).

Queste non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia di inquinamento sonoro, alle quali si rinvia.



# COMUNE DI ALPAGO

In ogni caso gli intrattenimenti sonori devono essere preventivamente autorizzati anche in ordine al rispetto dei limiti di emissione sonora (eventualmente chiedendo le deroga ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.) e devono comunque svolgersi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica. Le manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere che si svolgono nella fascia di lago riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti.

## **Art. 11 - CORRIDOI DI LANCIO**

Il Comune delimita lo specchio d'acqua antistante le acque di balneazione al fine di realizzare appositi corridoi di lancio per l'alaggio ed il varo delle unità navali consentite dalla presente ordinanza. Per la spiaggia di Farra (Sarathei) l'area adibita al corridoio di lancio è meglio individuata nell'allegata planimetria (allegato A).

All'interno dei corridoi di lancio:

- è assolutamente vietata la balneazione;
- è vietato sostare ed installare tende, ombrelloni, gazebo ed ogni altra struttura;
- è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio;
- le unità navali, windsurf e kitesurf compresi, devono accedere con la massima prudenza;
- le unità da diporto a vela, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi.

Per quanto non espressamente indicato vige quanto specificato dal codice della nautica da diporto.

## **Art. 12 - CORRIDOIO D'EMERGENZA (CANADAIR)**

In caso di emergenza, è interdetto l'accesso alla zona del lago in cui è delimitato il corridoio di pescaggio per il rifornimento idrico dei mezzi aerei antincendio boschivo (Canadair CL 415) individuato come da planimetria allegata (allegato A) così come indicato dalla nota della Regione Veneto del 14/19/2017 acquisita al prot. comunale n. 10747 del 15/09/2017.

## **Art. 13 - EMERGENZA SANITARIA – COVID-19**

In tutte le zone riservate alla balneazione precedentemente individuate valgono le disposizioni indicate dall'O.P.G.R. n. 50 del 23 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" e ss.mm.ii. nonché dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii..

Nello specifico si rinvia il tutto alle misure di prevenzione e contenimento finalizzate a contrastare la diffusione del nuovo virus SARS-CoV-2 (Covid-19) indicate nell'Allegato 1 all'O.P.R.G. n. 50 del 23 maggio 2020, paragrafo "Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)".

Il Comune, a tal riguardi, predispone adeguata informazione sulle misure di prevenzione da attuare.

## **Art. 14 - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza verrà esposta, anche in forma sintetica, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservare a far osservare i contenuti della presente ordinanza.

Fatte salve le diverse sanzioni previste dalle leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni specificate agli articoli della presente è punito con le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 689/1981.

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



# COMUNE DI ALPAGO

---

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento vengono revocate le precedenti ordinanze di balneazione.

## DISPONE INOLTRE

Che in caso non vi siano significative modifiche delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, venga confermata la validità dello stesso anche per le seguenti stagioni balneari successive, fino all'emissione di eventuale provvedimento di revoca, dando incarico all'Ufficio Tecnico di rendere noto il contenuto del provvedimento stesso per tutta la durata della stagione di riferimento.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Montana Alpago, alla Prefettura di Belluno, al Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale dell'Alpago e al Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno e che venga pubblicata nell'albo on-line del Comune ed esposta nei luoghi interessati al fine di darne un'ampia diffusione.

Che la presente ordinanza venga fatta rispettare dagli agenti di Polizia Locale e dalle altre forze dell'Ordine.

## INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R. Veneto da prodursi a norma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e segg. del DPR 24.11.1971, n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Gestione Territorio, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

8

## IL RESPONSABILE

PIAZZA GIANLUCA

*Documento firmato digitalmente*

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)